



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Carmen Arcellaschi

dott. Claudia Bonomi

dott. Camilla Filauo

ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice

Giudice rel

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7223/2021 R.G. promossa da:

██████████ nato a Nicosia (EN) il 28.12.1980, con il
patrocinio dell'avv. Marta Cerliani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Meda, Via
Manzoni n. 57, giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

contro:

██████████ nata in Perù il 2.11.1979, con il
patrocinio dell'██████████ ed elettivamente domiciliata
presso lo studio delle stesse sito in Novara, V. le Dante n. 43/E, giusta procura in calce alla memoria di
costituzione

RESISTENTE

e con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza

INTERVENUTO

Oggetto: separazione giudiziale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente rispettivamente in data 20.01.2023 e
27.01.2023

Conclusioni per ██████████

*I. In via preliminare disporre ai sensi dell'art 155 ultimo comma c.c. Tramite Polizia Tributaria
accertamenti sui redditi e beni della resistente e/o in particolare, accertamento sull'attività lavorativa
di fatto svolta dalla medesima e/o sul suo tenore di vita palesemente non coincidente con l'assunta
mancanza di attività lavorativa da oltre due anni.*



II. accertare l'insussistenza in capo alla [REDACTED] del diritto ad un assegno di mantenimento perché la stessa ha un'attività lavorativa e/o comunque ha piena capacità lavorativa e/o comunque per ogni fatto accertato di diritto e dichiarare che nulla le sia dovuto e/o in ogni caso disporre la modifica del provvedimento già emesso in sede di Udienza Presidenziale e/o in ogni caso rettificare l'entità dell'assegno di mantenimento alla luce delle nuove prove emerse e/o emergende nel corso del presente giudizio

III. rigettare ogni domanda formulata da parte resistente ed in particolare la richiesta di addebito della separazione stante l'insussistenza dei presupposti.

IV. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.

V. Si insiste sulle deduzioni istruttorie di cui alla memoria 183 n. 1, 2 e 3.

Conclusioni per [REDACTED]

Previa rimessione della causa in istruttoria, in particolare per disporre l'accertamento tramite Polizia Tributaria a carico del ricorrente per tutti i motivi sopra espressi, voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:

In via preliminare

- disporre, ai sensi dell'art. 155 ultimo comma c.c., tramite Polizia Tributaria accertamento sui redditi e beni del ricorrente;

- ammettere la prova testimoniale, sui capitoli qui di seguito riportati:

1) Vero che, da quando i coniugi [REDACTED] sono andati ad abitare nell'attuale casa di Seveso in Via Pietro Mascagni n. 1A, lei ha sempre frequentato assiduamente la loro casa, spesso fermandosi anche a pranzo e cena insieme a loro?

2) Vero che il sig. [REDACTED] ha sempre avuto la gestione esclusiva dei soldi della famiglia?

3) Vero che la sig.ra [REDACTED] chiedeva al marito i soldi per fare la spesa o per fare gli altri acquisti perchè era quest'ultimo a gestire i soldi della famiglia?

4) Vero che i coniugi [REDACTED] hanno acquistato nel 2009 da Aiazzone i mobili del salone, della cucina e della camera da letto matrimoniale che sono rappresentati nelle foto che si rammostrano (doc. 45a-h)?

5) Vero che i coniugi hanno acquistato nel 2016 da Mondo Convenienza i mobili della cameretta dove ora dorme la [REDACTED] e che sono rappresentati nelle foto che si rammostrano (doc. 45i-l)?

6) Vero che la sig. [REDACTED] elaborato il nome dell'impresa artigiana del sig. [REDACTED] con l'aiuto di vostro fratello, ha creato e fatto stampare il logo, il volantino e le t-shirt dell'impresa artigiana del sig. [REDACTED]

7) Vero che la sig.ra [REDACTED] ha iniziato a fare le cartelle clienti dell'impresa artigiana del marito e lo aiutava a tenere la contabilità della stessa?

8) Vero che la sig.ra [REDACTED] da quando il [REDACTED] ha aperto l'impresa artigiana, consegnava il denaro che guadagnava a quest'ultimo?

9) Vero che la sig.ra [REDACTED] si è recata l'ultima volta in Perù nel 2013?



- 10) Vero che lei ha visto la sig.ra [REDACTED] dopo la Fivet, spesso in uno stato di prostrazione perché il marito l'accusava di non riuscire a dargli un figlio?
- 11) Vero che il sig. [REDACTED] si recava ogni anno in Sicilia?
- 12) Vero che il sig. [REDACTED] si recava in Sicilia sia a giugno che ad agosto 2020?
- 13) Vero che domenica 21 giugno 2020 sua sorella [REDACTED] era casa sua quando ricevette il messaggio dal marito che affermava che la relazione era finita, come da screenshot che si rammostra (doc. 42)?
- 14) Vero che sua sorella [REDACTED] le ha chiesto ospitalità dopo aver ricevuto la notizia che la sua relazione coniugale era finita?
- 15) Vero che dopo il 21 giugno 2020 la signora [REDACTED] si trovava senza alcuna somma di denaro da parte del marito [REDACTED]?
- 16) Vero che dopo il 21 giugno 2020 la signora [REDACTED] le ha chiesto aiuto per fare la spesa lamentando che il marito non la aiutasse?
- 17) Vero che dopo il 21 giugno 2020 la signora [REDACTED] si è rivolta a lei per chiederle un aiuto economico dato che si trovava in una situazione di assoluta indigenza?
- 18) Vero che suo fratello, purchè formalmente residente a casa dei coniugi [REDACTED] ha sempre abitato a casa sua?
- 19) Vero che suo fratello lavora per il sig. [REDACTED] fin dall'apertura dell'impresa?
- 20) Vero che suo fratello ha aperto la partita iva su richiesta del sig. [REDACTED] per poter lavorare con lui?
- 21) Vero che nel secondo semestre del 2020 e nel 2021 la sig.ra [REDACTED] le ha chiesto diverse volte ospitalità perché non riusciva a stare in casa propria quando era presente il marito a causa dell'atteggiamento di quest'ultimo che le causava ansia e preoccupazione?
- 22) Vero che dopo il 21 giugno 2020 e per tutto il resto dell'anno lei circa due volte la settimana accompagnava la sig.ra [REDACTED] a casa di quest'ultima, spesso fermandosi anche a dormire?
- 23) Vero che nel secondo semestre del 2020 il sig. [REDACTED] ha dormito spesso fuori casa, in particolare ha trascorso fuori casa diversi fine settimana?
- 24) Vero che, dopo il 21 giugno 2020, quando andava a casa della sig.ra [REDACTED] quest'ultima lamentava che il marito abbassasse il contatore mentre faceva la doccia per farle mancare l'acqua calda, le staccasse la luce e le dicesse di andare a lavorare se voleva quelle cose?
- 25) Vero che, dopo il 21 giugno 2020, il sig. [REDACTED] staccava anche l'impianto di raffrescamento quando usciva di casa per evitare che la moglie ne fruisse?
- 26) Vero che nell'autunno 2020 lei ha appurato che, ove era sempre stato presente il computer usato dai coniugi [REDACTED] lo stesso mancasse?
- 27) Vero che nell'autunno 2020 lei ha appurato che fosse stato staccato internet nell'abitazione dei coniugi, mentre vi era sempre stato in precedenza?
- 28) Vero che il [REDACTED] quest'anno si è recato numerose volte al Ristorante Kaprichos di Milano per pranzare o cenare?



29) Vero che dal 20 giugno 2020 il [REDACTED] lascia il proprio letto disfatto, i piatti sporchi nel lavandino e la spazzatura in sacchetti sparsi per casa?

30) Vero che dal 7 al 12 giugno 2022 il sig. [REDACTED] si è assentato dalla propria abitazione?

31) Vero che nel mese di giugno 2022 la sig.ra [REDACTED] ha chiesto alla [REDACTED] di tenerle per qualche tempo il proprio portatile e questo è l'unico computer che è in possesso della sig.ra [REDACTED]?

32) Vero che l'impresa artigiana del sig. [REDACTED] sta facendo i lavori nel Condominio dove vivono i coniugi Garcia-Gentile?

33) Vero che i sig.ri [REDACTED] lavorano o hanno lavorato per il sig. [REDACTED]?

34) Vero che il sig. [REDACTED] negli ultimi due anni si è recato in vacanza in Sicilia, Romania e Bulgaria?

35) Conferma la dichiarazione scritta di cui si rammostra copia (doc. 19a)?

36) Conferma la dichiarazione scritta di cui si rammostra copia (doc. 40)?

37) Vero che ha ospitato la sig.ra [REDACTED] a dicembre 2020 e gennaio 2021 e l'ha aiutata economicamente perché la stessa era senza denaro?

A testi: sui capitoli da 1 a 33 la sig.ra [REDACTED] di Seveso; sui capitoli 2, 3, 11, 12, 17, 33 e 34 la sig.ra Lazar Costanta di Milano; sui capitoli 3, 15, 16 e 17 il sig. Paolo Benini di Bertinoro (FO); sui capitoli 3, 16, 17, 36 e 37 il sig. [REDACTED] e, sul solo capitolo 35 ove ritenuto necessario dal Giudicante, il sig. Pietro Zupone di Conversano (BA).

Nel merito ed in via riconvenzionale

- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al marito [REDACTED] per reiterata e perdurante mancata corresponsione alla moglie dei mezzi di sussistenza, mancanza di assistenza morale e rispetto nei confronti della coniuge disagiata;

- prevedere a favore della convenuta, ed a carico del [REDACTED] un assegno di mantenimento per un importo mensile pari ad € 1.000,00, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, fino a quando la stessa non troverà un'occupazione lavorativa che le consenta di sostenersi.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

I. Con ricorso depositato in data 09.09.2021, [REDACTED] chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione giudiziale da [REDACTED] con la quale ha contratto matrimonio in Nicosia il 21.09.2005 e dalla cui unione non sono nati figli. Il ricorrente, più nello specifico, chiedeva la separazione giudiziale e l'accertamento dell'insussistenza del diritto della resistente all'assegnazione della casa coniugale e alla percezione di un assegno di mantenimento in suo favore.

Si costituiva con memoria depositata in data 10.01.2022 [REDACTED], la quale aderiva alla domanda di separazione e chiedeva, peraltro, la pronunzia di addebito della stessa in capo al ricorrente e la determinazione in € 1.000,00 mensili del contributo che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento per sé.



All'udienza presidenziale del 18.01.2022 il Presidente f.f., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c., così provvedendo:

I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

II. Pone a carico di [REDACTED] l'importo di € 300,00, da versarsi a [REDACTED] in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dal mese di gennaio 2022; tali somme fanno annualmente rivalutate, secondo indici Istat-costi della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2023 e con riferimento al mese di gennaio 2022; prende atto della disponibilità di [REDACTED] di provvedere al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare e del finanziamento contratto per l'acquisto dei mobili di casa anche per la quota della moglie;

III. Nomina giudice istruttore se stessa;

IV. Fissa per la comparizione dei soli legali delle parti innanzi al predetto magistrato l'udienza del giorno 5 maggio 2022 alle ore 10,00, riservando al giudice istruttore la fissazione di eventuale udienza per la comparizione personale delle parti;

V. Assegna a [REDACTED] termine sino a trenta giorni liberi prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163 terzo comma, n. 2), 3), 4), 5) e 6);

VI. Assegna termine a [REDACTED] sino a dieci giorni liberi prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 primo e secondo comma cod. proc. civ., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

VII. Avvisa [REDACTED] che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

All'udienza del giorno 05.05.2022 il legale di parte ricorrente insisteva sull'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori formulata nella memoria integrativa depositata in data 01.04.2022; i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e che fosse pronunciata sentenza parziale di separazione.

Con sentenza non definitiva n. 1289/2022 del giorno 05.05.2022 pubblicata in data 07.06.2022 veniva pronunciata la separazione personale delle parti e con ordinanza resa in pari data il Tribunale respingeva l'istanza articolata dal ricorrente ai sensi dell'art. 709 u.c. c.p.c. e concedeva i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., rimettendo la causa in istruttoria per l'ulteriore corso.

Alla successiva udienza del 15.11.2022 i procuratori delle parti insistevano per l'ammissione delle prove dedotte nelle memorie istruttorie, opponendosi all'ammissione delle prove della controparte e il Giudice, ritenute inammissibili le indagini di Polizia Tributaria richieste dalle parti, ordinava ex art. 210 c.p.c. a [REDACTED] la produzione in giudizio delle fatture di acquisto del nuovo computer, del nuovo folletto e dell'intervento medico estetico, rigettando per il resto le istanze istruttorie delle parti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31.01.2023.



A tale udienza, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e il giudice si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio cui rimetteva gli atti per la decisione allo scadere dei concessi termini di cui all'art. 190 c.p.c.

II. La causa pende unicamente per la decisione delle domande non decise con sentenza non definitiva n. 1289/2022 del giorno 05.05.2022 pubblicata in data 07.06.2022.

Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra indicata avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e irrilevanti ai fini della decisione della causa nel merito.

Quanto in particolare alle richieste indagini di Polizia Tributaria, ritiene il Tribunale che tali indagini appaiono esplorative, in difetto di allegazione, da parte della stessa resistente, di fatti specifici e circostanziati, per tali non potendosi ritenere la deduzione della parte in merito all'impiego promiscuo da parte del ricorrente del conto personale e di quello aziendale per provvedere alle sue necessità né la circostanza che il ricorrente si avvalga dell'opera di terzi per lo svolgimento dell'attività di impresa. Come è noto, infatti, l'esercizio del potere del giudice di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria o a mezzo di consulenza contabile, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi (cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ., 28.11.2011, n. 2098; Cass. Civ., 16.4.2014, n. 8875; Cass. Civ., 22.1.2014, n. 1275; Cass. Civ., 24.4.2007, n. 9915).

III. Quanto alla domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla resistente, in punto di diritto il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).

La resistente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo che a seguito dell'apertura della ditta individuale JG di [REDACTED] da parte del marito nel 2011 lo stesso avrebbe chiuso il conto corrente cointestato con la moglie, aprendo un diverso conto corrente intestato solo a sé stesso nel quale sarebbero confluiti tutti i guadagni familiari, non condiviso con la moglie; per tale motivo la resistente, che avrebbe sempre versato al coniuge i proventi del proprio lavoro senza trattenere nulla per sé, si sarebbe trovata ad essere economicamente dipendente dal marito senza poter disporre di un bancomat o di una carta di credito.



La resistente a sostegno della propria domanda ha altresì dedotto di essersi sottoposta a svariate terapie mediche funzionali alla fecondazione assistita per assecondare il desiderio del marito di diventare padre, senza esito positivo; tali terapie nondimeno le avrebbero cagionato significativi danni alla salute, tra cui emorragie ricorrenti che le avrebbero impedito di portare a termine il percorso di fecondazione assistita. Fallito il tentativo di procreazione assistita, il [REDACTED] avrebbe mutato il proprio atteggiamento nei confronti della moglie e la situazione domestica sarebbe precipitata nel 2020 allorché il ricorrente avrebbe iniziato ad allontanarsi dall'abitazione coniugale durante i fine settimana senza comunicare alla moglie ove si trovasse; nello stesso arco temporale il marito avrebbe cessato di contribuire al sostentamento economico della moglie, nonostante nel febbraio del 2020 la stessa abbia cessato il suo ultimo rapporto lavorativo.

Dall'estate del 2020 il ricorrente avrebbe altresì iniziato a tenere condotte moleste nei confronti della moglie, spegnendo ad esempio la caldaia mentre la [REDACTED] si trovava sotto la doccia, nascondendo le chiavi della cantina, chiudendo il contratto telefonico e la relativa connessione internet, ponendo la resistente in uno stato di ansia e depressione che l'avrebbe portata richiedere aiuto ad un terapeuta ed a sporgere denuncia nei confronti del marito.

Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie. Il ricorrente, più nello specifico, ha contestato i fatti posti dalla resistente a sostegno della propria domanda, in particolare ha dedotto che le parti avrebbero chiuso il conto corrente cointestato nel 2011 congiuntamente e che entrambi avrebbero contribuito parimente al *ménage* quotidiano. Inoltre, il resistente ha dedotto che non avrebbe mai imposto alla moglie di cercare una gravidanza e di sottoporsi alla fecondazione assistita, e che la resistente avrebbe effettuato un unico trattamento Fivet nel 2012, mentre la crisi coniugale avrebbe avuto origine solo nel 2020.

Il [REDACTED] ha inoltre contestato di avere posto in essere condotte pregiudizievoli nei confronti della moglie dal 2020 e tali da causare alla stessa il malessere che l'avrebbe condotta ad affidarsi all'aiuto di uno specialista, affermando invece di essersi sempre occupato dalla moglie, pagando interamente le rate del mutuo e dei finanziamenti anche per la quota spettante alla stessa dal 2020, quando la [REDACTED] sarebbe rimasta senza lavoro.

Osserva il Tribunale che la resistente ha dedotto a fondamento della propria domanda esclusivamente capitoli testimoniali assolutamente generici e valutativi, come tali inidonei a provare i fatti posti dalla stessa a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito.

A nulla rileva in un simile quadro probatorio il certificato di presa in carico della resistente da parte del CPS territorialmente competente in data 11.11.2020 (doc. 5 resistente), non potendosi in alcun modo inferire dallo stesso, in assenza di ulteriori evidenze, che le crisi di panico attestate dal medico curante siano eziologicamente riconducibili a condotte poste in essere dal coniuge.

La resistente, in conclusione, non ha dimostrato né la violazione da parte del marito dei doveri derivanti dal matrimonio né, quel che più rileva nella presente sede, l'esclusiva riconducibilità allo stesso della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.

La domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla moglie deve, di conseguenza, essere rigettata.



IV. Quanto alla domanda di [REDACTED] di percepire un assegno di mantenimento per sé a carico del coniuge, giova rammentare come la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12196 del 16.05.2017).

Quanto alla condizione reddituale delle parti, [REDACTED] è titolare di una impresa individuale avente ad oggetto la prestazione di opere edili. Nell'anno di imposta 2019 (PF anno 2020) ha esposto redditi lordi annui di circa € 19.949,00 quali componenti positivi derivanti dall'esercizio di attività di impresa (al netto delle componenti passive esposte per € 90.308,00) pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.500,00 netti mensili; nell'anno di imposta 2020 (PF anno 2021) ha esposto redditi lordi annui di € 23.997,00 quali componenti positivi derivanti dall'esercizio di attività di impresa (al netto delle componenti passive esposte per € 161.297,00) pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.500,00 netti mensili.

Il ricorrente all'udienza presidenziale ha dichiarato di svolgere l'attività in proprio, avvalendosi solo saltuariamente di collaboratori e di non avere mai effettuato investimenti di rilevante entità, limitandosi ad acquistare piccoli attrezzi per l'esecuzione di interventi edili (cfr. verbale udienza 21.01.2022); tale circostanza è stata contestata dalla resistente, che ha dichiarato che il marito si avvarrebbe di diversi collaboratori, tra cui il fratello della stessa resistente che pagherebbe in regime di P.IVA per sei mesi ed in contanti per i residui sei mesi. Tale circostanza risulterebbe dall'estratto dell'agenda del [REDACTED] prodotto in giudizio dalla resistente, in cui sarebbero annotati i nominativi dei collaboratori ed i rispettivi lavori svolti dagli stessi per la ditta del ricorrente (cfr. doc.2 resistente); tale documento è stato riconosciuto come proprio dal ricorrente (cfr. verbale udienza 21.01.2022), che ha tuttavia chiarito come le prestazioni eseguite dai collaboratori occasionali dei quali lo stesso si avvale trovano riscontro nelle fatture emesse dai collaboratori (prodotte sub doc. C allegato alla memoria integrativa del 01.04.2022) e in quelle corrispondenti alle prestazioni eseguite emesse a favore dei clienti e prodotte in giudizio (v. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. depositata in data 25.07.2022).

[REDACTED] ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per € 350,00 circa per rimborsare un finanziamento contratto con la moglie per l'acquisto di mobili (cfr. doc.5 ricorrente); € 300,00 circa in relazione a un finanziamento di € 28.000,00 assistito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese che starebbe rimborsando dal 2022 (cfr. doc.5 ricorrente); oltre ad € 500,00 per il pagamento del canone di locazione relativo all'immobile in cui si sarebbe trasferito a seguito della vendita della casa coniugale, non documentato, ai quali vanno aggiunte le spese per utenze.

È evidente come i redditi esposti dal [REDACTED] non paiano pienamente attendibili, tenuto conto degli oneri dei quali lo stesso è gravato e del fatto che, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi del



ricorrente, lo stesso è gravato di elevati oneri in relazione all'esercizio dell'attività di impresa che porta tutti in detrazione così abbassando la base imponibile (cfr. dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta 2019 – PF anno 2020); il ricorrente peraltro ha ammesso di essersi sempre avvalso della prestazione di lavoro autonomo di terzi, tuttavia nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 (PF anno 2020) non sono indicati costi per lavoro autonomo, motivo per cui è verosimile che non tutte le prestazioni di lavoro autonomo delle quali lo stesso si avvale siano remunerate previa emissione di regolare fattura.

██████████ nell'anno di imposta 2019 (CU 2020) ha esposto redditi lordi annui di circa € 2.016,73 per 44 giorni di lavoro dipendente, e nell'anno di imposta 2020 (CU 2021) redditi di € 1.319,56 per 31 giorni di lavoro dipendente; la resistente all'udienza presidenziale ha dichiarato di essere rimasta priva di occupazione nell'anno 2020 e di non averne più reperita una (cfr. verbale udienza 21.01.2022). Alla medesima udienza la resistente ha dichiarato di avere sempre pagato la sua quota di mutuo gravante sulla casa familiare fino al 2020, considerati anche i compensi percepiti in relazione allo svolgimento di lavori non in regola.

La resistente alla medesima udienza presidenziale ha dichiarato di avere sempre versato i proventi della sua attività lavorativa al marito, che li avrebbe versati dapprima sul conto corrente cointestato ai coniugi e poi trattenuti per sé in seguito alla chiusura di tale conto corrente; tale circostanza non è stata adeguatamente provata da parte resistente. Dall'esame degli estratti conto del conto corrente intestato ai coniugi prodotti in giudizio dalla resistente (v. doc. 26), in particolare, non è emerso che le somme ivi giacenti siano state utilizzate per far fronte alle spese della Ditta individuale di ██████████; a favore della ditta individuale del ricorrente, infatti, sono registrati nel periodo dal 2009 al 2011 bonifici di modesti importi, mentre si registrano numerosi movimenti in entrata riferibili all'attività del ricorrente. D'altronde dal medesimo conto corrente sono stati eseguiti anche bonifici a favore di Agenfor Lombardia per il corso di assistente alla poltrona seguito dalla resistente. Dall'esame di tale estratto di conto corrente, piuttosto, emerge che i coniugi erano soliti alimentare tale conto corrente mediante versamenti di contanti.

██████████ ha inoltre dichiarato di avere difficoltà a reperire un'attività lavorativa dal 2020, in quanto sarebbe soggetta a diverse patologie mediche ed avrebbe sviluppato uno stato di costante ansia e depressione; la resistente ha imputato la causa di queste patologie mediche ai tentativi di Fivet dalla stessa effettuati diversi anni prima, che le avrebbero causato problematiche ginecologiche che ancora oggi richiederebbero accertamenti e cure.

Tale circostanza, tuttavia, secondo il Tribunale, non può essere considerata come elemento di diminuzione della capacità lavorativa specifica della ██████████ in quanto l'ultimo tentativo di Fivet risale al 2012 e la stessa, per pacifica affermazione della stessa parte, ha lavorato fino al mese di febbraio 2020 come assistente alla poltrona.

Rispetto al tempo dell'emanazione dell'ordinanza presidenziale del 21.01.2022, precisamente nel mese di novembre 2022, le parti hanno venduto la casa coniugale sita in Seregno, Via Mascati n.1, in comproprietà delle stesse nella misura del 50%, per la somma di € 230.000,00, somma suddivisa in parti uguali tra i coniugi, al netto del pagamento degli oneri e del mutuo residuo, per € 45.000,00



cadauno (cfr. verbale udienza del 15.11.2022), nonostante per concorde affermazione delle parti il marito si sia fatto carico del pagamento delle rate di mutuo dal 2020 allorquando la moglie ha perso la propria occupazione.

Rispetto al tempo dell'ordinanza presidenziale, pertanto, i coniugi non sono più gravati dell'onere di rimborsare la rata di mutuo gravante sulla casa familiare, sebbene dovranno farsi carico delle proprie esigenze abitative.

A tale proposito il ricorrente ha riferito di sostenere un canone di locazione di € 500,00 mensili, non documentato, mentre la resistente ha affermato di non riuscire a reperire una abitazione dove trasferirsi in locazione in quanto in mancanza di un contratto di lavoro non riesce a stipulare un contratto di locazione.

In un simile quadro, considerata la disparità reddituale dei coniugi e la permanenza del dovere di solidarietà coniugale legato alla vicenda separativa e la necessità di assicurare al coniuge dotato di minori risorse della possibilità di godere di un tenore di vita tendenzialmente equivalente a quello goduto in costanza di matrimonio, deve essere riconosciuto a favore di [REDACTED] un assegno di mantenimento a carico del coniuge.

Nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento occorrerà, da un lato, dare rilievo alla disparità reddituale dei coniugi e, dall'altro, alla piena capacità lavorativa della quale la [REDACTED] dispone, nonché della somma dalla stessa ricavata a seguito dell'alienazione della casa coniugale.

In considerazione di quanto precede il Collegio reputa equo e congruo che [REDACTED] corrisponda a [REDACTED] per il suo mantenimento la somma mensile di cui in dispositivo con decorrenza dal mese di aprile 2023.

V. Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte devono essere interamente compensate tra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 7223/2021, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:

I. Rigetta la domanda di addebito della separazione a [REDACTED] formulata da [REDACTED]

II. Pone a carico di [REDACTED] l'importo di € 300,00 da versare a [REDACTED] entro il giorno 10 di ogni mese quale assegno di mantenimento per il coniuge (somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat) con decorrenza dal mese di aprile 2023;

III. Compensa le spese di lite tra le parti.



Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2023
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro

Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi



